



COMUNE DI VILLA BASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N° 39 del 28/11/2006

OGGETTO: Art.36 del Regolamento degli Interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale: Integrale reiscrizione.

L'anno duemilasei, addì ventotto del mese di novembre alle ore 21,30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione straordinaria di prima convocazione sotto la presidenza Sindaco Giordano Ballini il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	BALLINI Giordano	SI	
2	LURCI Michele Orestino	SI	
3	PASSERI Domenico	SI	
4	AMATA Silvio	SI	
5	BERTILACCHI Giovanni	SI	
6	ANELLI Elisa	SI	
7	PASQUINI Antonio Giocondo	SI	
8	PERA Elisa		SI
9	SABBATINI Aldo	SI	
10	DEL FREO Marco	SI	
11	CALAMARI Danilo	SI	
12	MESCHI Alvisè	SI	
13	CORDONI Patrizia	SI	

PRESENTI: 12 ASSENTI: 1

Partecipa Il Segretario Comunale ARANCIO ENRICO
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Art.36 del Regolamento degli Interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale:
integrale reiscrizione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n.48 in data 27/09/2001 esecutiva, mediante la quale si provvedeva all'approvazione del Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione sociale;

Visto in particolare l'Art.36 di detto regolamento ad oggetto: "Modalità di pagamento della retta";

Ritenuto di dover provvedere ad una nuova stesura dell'Art.36, in modo da favorire la chiarezza e trasparenza della materia e tutelare nel contempo la posizione e l'esposizione economica dell'Ente in relazione all'inserimento di soggetti in strutture residenziali per anziani ed adulti inabili;

Visto all'uopo il nuovo testo dell'art.36 formulato con le nuove indicazioni e ritenuto meritevole di approvazione;

Relaziona sull'argomento il Sindaco che ribadisce la necessità di dare maggior certezza al recupero delle somme anticipate dal Comune agli ospiti delle Case di Riposo.

Apertosi il dibattito, si registra un unanime consenso alla proposta di modifica del Regolamento in parola.

Il Sindaco conclude comunicando che in mattinata analoga proposta è stata approvata in Commissione e trasmessa alla articolazione zonale della ASL dove ha ottenuto il favorevole parere.

Visto l'allegato parere di cui all'Art.49 T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di approvare il nuovo testo integrale dell'Art.36 del Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale che si allega al presente atto sotto la lett. A) per formarne parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente il medesimo articolo del regolamento approvato con la Deliberazione C.C. n.48 del 27/09/2001.

Di seguito, data l'urgenza, con voti favorevoli parimenti unanimi espressi dai n.12 Consiglieri presenti e votanti, si dichiara il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134, 4° comma del T.U. Decr.leg.vo n.267/2000.

Oggetto: Art. 36 del Regolamento degli Interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale

ALL. "A"

Allegato alla deliberazione C.C.
N. 39 DEL 28-11-2006

- a) "L'ospite deve provvedere, per intero, al pagamento della retta e delle spese di ricovero con tutti i redditi e i proventi di cui dispone, quali che siano la loro origine o la loro natura (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pensioni, sussidi e provvidenze di ogni genere e da chiunque erogate, incluse le pensioni di guerra e di accompagnamento, le rendite da infortunio, i redditi da titoli di massa, le rendite del debito pubblico redimibile ecc.), nonché con il proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, presente e futuro.
- b) Nell'ipotesi in cui l'ospite non sia in grado di sostenere, in tutto o in parte, l'onere della retta di ricovero in suo luogo, in applicazione dei principi di cui all'art. 433 c.c., sono tenuti nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Gli obbligati di cui ai punti nn. 4, 5 e 6 sono chiamati a rispondere solo per la metà di quanto previsto dalla richiamata tabella D.
- c) La differenza tra la quota di contribuzione posta a carico dell'ospite e la eventuale minore somma versata da lui o dalle persone obbligate in suo luogo ai sensi del comma b) di questo articolo viene anticipata dal Comune, il quale ripete quanto pagato rivalendosi sui beni mobili e immobili di proprietà degli obbligati predetti.
- d) I soggetti indicati al comma b) di questo articolo, a richiesta del Comune, devono sottoscrivere in suo favore una promessa di pagamento e riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., con cui si obbligano a corrispondere quanto da loro dovuto ai sensi del predetto comma b).

- e) In caso di ricovero permanente, l'ospite che sia titolare di beni e di diritti capaci d'ipoteca ai sensi dell'art. 2810 c.c. deve prestare, nelle forme prescritte dall'art. 2821, 1° comma, c.c. il consenso necessario alla costituzione d'ipoteca di primo grado in favore del Comune di Villa Basilica per un valore uguale all'importo ottenuto moltiplicando l'ammontare dell'intera retta giornaliera per 1095 giorni, corrispondenti ad anni tre di ricovero. A momento della presentazione della domanda di ricovero, il richiedente deve obbligarsi a emettere la dichiarazione di cui all'art. 2821, 1° comma, c.c. entro e non oltre il trentesimo giorno dalla sua immissione nella struttura sanitaria e deve obbligarsi altresì a sostenere tutte le spese relative alla costituzione della predetta garanzia. La procedura di iscrizione dell'ipoteca è a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villa Basilica.
- f) Qualora la garanzia reale di cui al comma e) di questo articolo non possa essere costituita, in suo luogo deve essere offerta una fideiussione personale a prima chiamata d'ammontare uguale al valore indicato al medesimo comma e), la quale deve essere adeguata ogni triennio, così come stabilito dal comma g) di questo articolo.
- g) Ferma restando l'iscrizione per il valore minimo individuato dal comma e) di questo articolo, ogni tre anni il valore della garanzia ipotecaria deve essere adeguato al maggior debito effettivamente maturato medio tempore.
- h) Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore di queste disposizioni, gli ospiti che si trovano nelle condizioni di cui al presente articolo devono provvedere alla concessione della ipoteca secondo quanto previsto dal comma e) di questo articolo. Qualora la garanzia reale non possa essere costituita, si procede secondo quanto stabilisce il comma f) di questo articolo.
- i) A ciascun ospite spetta, per le sue esigenze personali, una quota mensile determinata sulla base di un progetto personalizzato, la quale non può essere inferiore a 1/5 della pensione minima INPS; tale quota è raddoppiata nel mese di dicembre."



COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

COMUNE DI VILLA BASILICA
(Prov. di Lucca)

T.U. DECR. LEG. VO 18/08/2000 N.267 - PARERI RELATIVI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di

- GIUNTA COMUNALE

X - CONSIGLIO COMUNALE

N° 39 del 28/11/2006

AD OGGETTO: ART. 36 DEL REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI
E DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PROMOZIONE SOCIALE:
INTEGRALE REISCRIZIONE.

AREA AMMINISTRATIVA.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr. Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addi 16.11.2006

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr. Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione di cui sopra.

Addi

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO - FINANZIARIA

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Giordano Ballini



Il Segretario Comunale
ARANCIO ENRICO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 14 DIC. 2006 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile Area Amministrativa
Martinielli Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il : 9 GEN. 2007

- (X) Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
() Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
() Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Villa Basilica
Li, 9 GEN. 2007



Il Responsabile Area Amministrativa
Martinielli Roberta